

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione del 20/10/2000

Deliberazione del 20/10/2000 legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.2, 11.3

La clausola di un bando di gara che consente la presentazione delle offerte da parte delle associazioni temporanee di concorrenti e dei consorzi, solo previa presentazione del mandato conferito dalle imprese mandanti all'impresa capogruppo, è illegittima poiché viola l'art.13, co.5, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., oltre che il divieto di aggravamento del procedimento contenuto nell'art.1, co.2, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Deliberazione del 20/10/2000 legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

La clausola di un bando di gara che esclude la polizza assicurativa quale forma di cauzione provvisoria non è conforme all'art.30 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., che espressamente stabilisce che la cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori può essere prestata anche mediante polizza assicurativa oltre che fideiussione bancaria.

Deliberazione del 20/10/2000 legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La prescrizione di un bando di gara con la quale si richiede la certificazione antimafia a tutte le imprese partecipanti, invece che alla sola impresa aggiudicataria, contrasta con il divieto di aggravamento del procedimento (art.1, co.2, legge 7 agosto 1990, n.241), atteso che sia il decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, sia l'art.10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, stabiliscono che le informazioni antimafia devono essere acquisite prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti.